Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 360

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

17/12/2022 - 23:56

Indice

1. DDL S. 360 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 360 5

1.3. Trattazione in Commissione 17

1.3.1. Sedute 18

1.3.2. Resoconti sommari 20

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 21

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (ant.) del 13/06/2019 22

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019 29

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 27/11/2019 37

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 12/12/2019 38

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020 43

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020 53

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) dell'08/09/2020 64

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 137 (ant.) del 22/09/2020 65

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (ant.) del 23/09/2020 66

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020 71

1. DDL S. 360 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 360
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali
Titolo breve: *Tutela animali*

Iter
10 novembre 2020: ritirato
Successione delle letture parlamentari

S.360	**ritirato**

Iniziativa Parlamentare
Monica Cirinna' (PD)
Cofirmatari
Gabriella Giammanco (FI-BP) (aggiunge firma in data 23 luglio 2018)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **11 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , REATI , PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
Articoli
DELITTI (Artt.1, 6, 8, 11), DIVIETI (Artt.2, 3, 7, 10), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Artt.2, 3, 8), SPETTACOLO (Artt.2, 3), PENE PECUNIARIE (Artt.2, 8, 11, 15), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.3), PENE DETENTIVE (Artt.3, 4, 8, 15), CONDANNE PENALI (Artt.4, 15), CONFISCA (Artt.4, 13, 15), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.4, 15), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.5), STRAGE (Art.6), ABBATTIMENTO DI ANIMALI (Artt.6, 7, 10), VENDITA (Artt.7, 10), ABROGAZIONE DI NORME (Art.7), ASSOCIAZIONI (Art.7), DEPOSITO E CUSTODIA (Art.7), CAUZIONI E DEPOSITI CAUZIONALI (Art.7), PORNOGRAFIA (Art.8), LEGITTIMA DIFESA (Art.9), VETERINARI (Art.12), POLIZIA GIUDIZIARIA (Art.12), DECRETI MINISTERIALI (Art.13), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.13), CANILI (Art.13), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.13), AMBIENTE (Art.15), TUTELA DELLA FAUNA (Art.15)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Alessandra Riccardi** (M5S) (dato conto della nomina il 13 giugno 2019) .
Sostituito da Sen. **Arnaldo Lomuti** (M5S) (dato conto della nomina il 30 giugno 2020) .
Relatore alla Commissione Sen. **Julia Unterberger** (Aut (SVP-PATT, UV)) (dato conto della nomina

il 30 giugno 2020) .
Sostituito da Sen. **Monica Cirinna'** (PD) (dato conto della nomina il 23 settembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 3 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 17 del 3 luglio 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 10 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 360

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **CIRINNÀ** e **GIAMMANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2018

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

Onorevoli Senatori. - La legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali, è oramai una disciplina risalente a quattordici anni fa, che prevede sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminosi che ha il compito di contrastare e che necessita pertanto di modifiche in linea con l'evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale a partire dal Trattato di Lisbona che ha introdotto nel nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'articolo 13, che definisce gli animali «esseri senzienti» e impone che anche le normative nazionali tengano conto di tale superiore principio.

Pertanto tali disposizioni devono essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l'applicazione sul campo della normativa, in vista di un'effettiva e concreta tutela degli animali, autentica *ratio* della normativa e dell'intervento del legislatore. Pertanto, dopo oltre quindici anni di giurisprudenza in materia, sono previste nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i princìpi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea.

In primis, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività.

L'articolo 4, stante che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato anche in caso di prescrizione e gli animali coinvolti, prevede nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. *In primis* si applica tale misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Inoltre è chiarito che la confisca si applica anche in caso di prescrizione e anche ai cuccioli nati in costanza del provvedimento di sequestro e successiva confisca ed è finalmente e formalmente compresa anche la fattispecie di delitto tentato rapportata ai delitti contro gli animali, mentre è soppressa la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati, nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività

commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È inoltre chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.

L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del «per crudeltà», che diventa un'aggravante del reato, e «senza necessità» sostituito dalla frase «salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali», mentre in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono assumono il rango di delitto. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose inerenti i crimini *on line* con animali. All'articolo 6 viene inoltre istituito il reato di strage di animali, mediante l'introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 nel codice penale. Ciò che si vuole tutelare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, per la potenzialità e attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli animali colpiti. Il reato di strage di animali consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica di più animali mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di uno o più animali, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di essi, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione: si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi, eccetera.

Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mantenuta la procedibilità d'ufficio. Viene poi esplicitamente previsto che la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-*bis* e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale non siano applicabili ai reati contro gli animali.

L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai princìpi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica del citato articolo 19-*quater* delle medesime disposizioni di coordinamento e transitorie, introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari.

L'articolo 7, inoltre, prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli.

L'articolo 12 dispone sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e

con l'articolo 8 vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zooerastia e della zoopornografia, mentre con l'articolo 9 lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Con l'articolo 10 è disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.
Con l'articolo 13 è prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Con l'articolo 12 è specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della normativa è stato finora il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta «incompetenza» di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali organi rifiutano a volte di intervenire dichiarando che ciò non rientra nella loro competenza e che il richiedente si deve rivolgere a un altro organo di polizia, magari «specializzato». Questo stato di cose determina la mancata o rallentata applicazione delle norme vigenti. Premesso che tali atteggiamenti sono del tutto illegittimi, si è ritenuto in ogni caso necessario introdurre una specifica norma nel codice di procedura penale. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli. Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 15 si modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189 aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica al titolo IX-*bis *del libro secondo del codice penale)*

1. Alla rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dopo la parola: «contro» sono inserite le seguenti: «gli animali e».

Art. 2.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per gli animali» sono inserite le seguenti: «o vi partecipa»;

b) le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».

Art. 3.

(Divieti di combattimenti tra animali)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al periodo precedente».

Art. 4.

(Estensione della previsione della confisca degli animali)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «dell'articolo 444 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale,»;

2) dopo le parole: «previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «544-*bis*,» e dopo la parola: «544-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «consumati o tentati,»;

3) le parole: «confisca dell'animale, salvo che» sono sostituite dalle seguenti: «confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quinquies*»;

c) al secondo periodo:

1) le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

2) dopo le parole: «dell'attività» sono inserite le seguenti: «di caccia, circense,»;

3) dopo le parole: «di allevamento di animali» sono inserite le seguenti: «o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali»;

4) le parole: «è pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «o il decreto penale di condanna sono pronunciati»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

Le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato; in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge».

2. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, alle parole: «Il decreto penale di condanna non comporta» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale,».

Art. 5.

(Previsione della colpa e cause aggravanti nei reati contro gli animali)

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 544-*septies*. - *(Uccisione e maltrattamento colposo)*. - I fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà.

Art. 544-*octies*. - *(Cause aggravanti)*. - Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter,* 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 638 sono aumentate fino alla metà:

1) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

2) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

3) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

4) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

5) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

6) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;

7) se i fatti sono commessi per crudeltà, o con efferatezza, sevizie o sadismo».

2. La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.

Art. 6.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-*bis*, primo comma, dopo le parole: «alla predetta pena,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei reati di cui all'articolo 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201,»;

b) all'articolo 168-*bis*, primo comma, dopo le parole: «codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del presente codice e all'articolo 2-*ter* della legge 20 luglio 2004, n. 189,»;

c) all'articolo 544-*bis*:

1) al primo comma, le parole: «per crudeltà o senza necessità» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali» e le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici»;

d) dopo l'articolo 544-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 544-*bis*-1. - *(Strage di animali).* - Chiunque, al fine di uccidere animali, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore a sette anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore a sei anni. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a cinque anni»;

e) all'articolo 544-*ter*:

1) al primo comma, alla parola: «Chiunque» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali,», dopo la parola: «lavori» sono inserite le seguenti: «o a detenzione», dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «o incompatibili con le stesse» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o li abbandona»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici»;

f) l'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 638. - *(Uccisione o danneggiamento di animali altrui).* - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da

due a sei anni e si procede d'ufficio»;

g) l'articolo 727 è abrogato.

Art. 7.

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale e al codice di procedura penale)

1. Alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 19-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono vietati all'indagato, imputato o proprietario l'alienazione e l'abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale fino a sentenza definitiva per i reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, salvo che per la cessione definitiva alle associazioni o agli enti di cui al primo comma o ai loro subaffidatari anche ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 544-*sexies* del codice penale».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-*bis*, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;

b) dopo l'articolo 260 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 260-*bis*. - *(Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca)*. - *1*. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e dell'articolo 2-*ter* della legge 20 luglio 2004, n. 189, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il loro mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato. Il provvedimento di diniego a seguito di istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso, nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi, e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva.

5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere versata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati e coinvolge anche eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca».

3. Le misure di prevenzione di cui al libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che

devono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale o ad uno dei delitti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201.

Art. 8.

(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)

1. Dopo l'articolo 544-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 544-*ter*.1. - *(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia).* - Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi dal primo al sesto si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Alla pena di cui al nono comma soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 54 del codice penale)

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per

salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

Art. 10.

(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, è vietato abbattere o alienare a terzi animali in relazione ai quali si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*ter*.1, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 638 del presente codice e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 25-quaterdecies *del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quaterdecies*. - *(Delitti contro gli animali)*. - *1*. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice penale per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali)

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale,»;

b) al comma 2, le parole: «anche, con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse.

2. All'articolo 55 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. I delitti in danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali; gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo e interesse generale».

3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «474,» sono inserite le seguenti: «544-*quater*, 544-*quinquies*,».

b) dopo le parole: «successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

Art. 13.

(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati)

1. Lo Stato realizza in tutto il territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono altresì determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati di cui all'articolo 8-*bis*, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali»;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati)*. - *1*. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati *standard* di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali *standard*. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

a) allevatori, inclusi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita, diretta o mediata, di animali vivi, nonché per la fornitura alla sperimentazione;

b) importatori di animali appartenenti alle specie non incluse nelle specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

c) chi cattura e detiene fauna selvatica, inclusa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali».

3. In sede di prima attuazione della presente legge il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-*bis* della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito con gli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati con cadenza annuale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

(Attività formative)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «possono promuovere» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono e realizzano con frequenza annuale,».

Art. 15.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189)

1. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. - *(Distruzione o deterioramento di* habitat *all'interno di un sito protetto)*. - *1*. Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre

2009, o qualsiasi *habitat* naturale o *habitat* di specie per un sito classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Art. 2-*ter*. - *(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta) - 1*. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.

3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. Il primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

3. Le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

Art. 16.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: «criteri generali» è inserita la seguente: «vincolanti»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. In caso di violazione dei criteri generali vincolanti di cui al comma 6 del presente articolo accertata dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, si applica l'articolo 544-*ter*, secondo comma, del codice penale, e l'idoneità di cui al citato comma 6 del presente articolo è revocata e si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo. In caso di recidiva

si applicano l'interdizione dalla detenzione di animali di cui al comma 1 del presente articolo e l'articolo 650 del codice penale».

2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «introdurre» sono inserite le seguenti: «o comunque cedere, vendere o detenere a qualunque titolo»;

b) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al citato comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;

c) al comma 2-*bis*:

1) dopo le parole: «, del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del regolamento (CE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, o comunque in violazione della normativa vigente»;

2) le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-*bis*, nonché l'interdizione dalla detenzione di animali»;

e) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«*3-bis*. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis* del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività».

3. All'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, alle parole: «Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201,».

Allegato A

IMPORTI DEL CONTRIBUTO PER LA DETENZIONE
E IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI
SEQUESTRATI O CONFISCATI

Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche e altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli e altri equidi	0,50
Maiali e altri suidi	0,40
Pecore, capre e altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Cani (allevati)	1

Gatti (allevati)	1
Conigli e altri lagomorfi	0,05
Animali da pelliccia	1
Altri vertebrati, inclusi pesci e anfibi	0,01

Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli e altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci e anfibi	0,3

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 360
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali
Titolo breve: *Tutela animali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 96 (ant.)
13 giugno 2019

N. 111 (pom.)
23 luglio 2019

N. 101 (pom.)
27 novembre 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 131 (pom.)
12 dicembre 2019

N. 174 (ant.)
11 giugno 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 180 (pom.)
30 giugno 2020

N. 135 (pom.)
8 settembre 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 137 (ant.)
22 settembre 2020
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 191 (ant.)
23 settembre 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 195 (pom.)
6 ottobre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (ant.) del 13/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE
(76) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*
(81) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*
(298) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*
(360) *Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*
(845) *URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*
(1030) *Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*
(1078) *PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice RICCARDI (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che intervengono sulla delicata e complessa materia della tutela degli animali.
Fa presente che i provvedimenti possono essere ricondotti a due categorie: disegni di legge recanti misure di carattere penale e disegni di legge recanti interventi sulla disciplina civilistica in materia di animali.
Nell'ambito del primo gruppo rientrano i disegni di legge n. 81 (De Petris), 360 (Cirinnà), 845 (Urso), 1030 (Sbrana) e 1078 (Perilli). Devono essere ricondotti invece al secondo gruppo le proposte n. 76 (De Petris) e n. 298 (Giammanco).
Procede dapprima alla illustrazione dei disegni di legge nn. 1030, 1078 e 360 in quanto tutti e tre, con interventi in larga parte coincidenti, apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad alcune leggi speciali al fine di un rafforzamento della complessiva tutela giuridica degli animali.
I disegni di legge n. 1030 e n. 1078, rispettivamente di iniziativa della senatrice Sbrana e del senatore

Perilli, perseguono l'obiettivo di una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali. Nel merito i provvedimenti si compongono di dodici articoli, dal contenuto pressoché analogo.
Più nel dettaglio l'articolo 1di ambedue le proposte interviene sul codice penale per inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie. Al comma 1 viene novellata la rubrica del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale. Infatti essa indica, a legislazione vigente, quale bene offeso dalle condotte in esso previste il sentimento umano di pietà nei confronti degli animali; gli animali, quindi, costituiscono l'oggetto materiale su cui ricadono le condotte offensive.
L'incriminazione pertanto non protegge la vita in sé dell'animale, quanto piuttosto il sentimento di pietà dell'uomo nei confronti di quest'ultimo. I due disegni di legge sopprimono il riferimento al «sentimento per» rubricando il Titolo IX-bis come: «Dei delitti contro gli animali». Le proposte di legge, fra le altre, inaspriscono le pene per i reati di uccisione di animali (544-*bis* del codice penale) e di maltrattamento di animali (544-*ter* del codice penale); modificano la fattispecie di maltrattamento di animali specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; modificano - similmente all'Atto Senato n. 360 - la fattispecie di "spettacoli o manifestazioni vietati" di cui all'articolo 544-*quater* del codice penale specificando che sono puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio; trasformano il reato di "uccisione o distruzione di specie protette" da contravvenzione a delitto, attraverso l'introduzione dell'art.544-*septies*; sanzionano l'impiego di "esche avvelenate" (nell'Atto Senato n. 1078 "esche nocive o pericolose"); intervengono sulla disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendo che la confisca penale obbligatoria si applichi anche in caso di decreto penale di condanna e in caso di prescrizione del reato che faccia seguito però a una condanna in primo grado, ovvero in secondo grado, per i delitti contro gli animali, coordinandone la normativa con la neointrodotta legge 9 gennaio 2019 n.3 - precisa il solo AS 1078 -. Inoltre, i due disegni di legge inaspriscono il trattamento sanzionatorio per la contravvenzione di abbandono di animale (articolo 727 del codice penale) prevedendo l'arresto da 1 a 3 anni e disponendone la confisca similmente a quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale.
Ulteriore innovazione riscontrata in entrambi i disegni di legge è la previsione, per i delitti di uccisione, di maltrattamenti di animali e di uccisione o distruzione di specie protette, della punibilità anche se i fatti sono commessi per colpa.
Analogo è anche il contenuto delle previsioni di cui ai rispettivi articoli 2 dei disegni di legge.
L'articolo 2 delle due proposte modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Di particolare rilievo è l'inserimento nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), dell'articolo 254-*ter* con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Il sequestro di animali vivi può essere ordinato dall'autorità giudiziaria che procede per un delitto - consumato o tentato - di maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* del codice penale), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-*quater* del codice penale), divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-*quinquies* del codice penale), abbandono di animali, (articolo 727 del codice penale) o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, legge n. 201 del 2010), nonché, limitatamente all'Atto Senato 1078, anche nell'ambito dei procedimenti per il delitto di uccisione di specie protette di cui all'articolo 544-*septies* del codice penale. In tal caso l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-*quater* delle norme di attuazione del codice) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. Le stesse poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, potranno individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. Viene integrata la disposizione

riguardante i requisiti del decreto penale di condanna facendo salve le disposizioni relative alla confisca e alle pene accessorie relative al traffico illecito di animali da compagnia, che in mancanza non potrebbero applicarsi ai procedimenti decisi con decreto. Infine, limitatamente all'Atto Senato 1078, viene estesa la possibilità di effettuare intercettazioni relativamente al delitto di traffico e introduzione illecita di animali da compagnia in deroga ai limiti di pena previsti.
L'articolo 3 dei disegni di legge n. 1030 e 1078 reca un contenuto solo in parte sovrapponibile: a ben vedere, entrambi modificano l'articolo 2 della legge n. 189 del 2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), prevedendo che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo alla specie *felis catus* oltre alla specie *felis silvestris* - come attualmente previsto - e trasformando la violazione del divieto da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro. Il solo disegno di legge di iniziativa della sen. Sbrana, poi interviene anche sull'articolo 6 della legge n. 189 attribuendo anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute compiti di vigilanza sul rispetto della normativa per il contrasto dei maltrattamenti degli animali, nonché dell'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
L'articolo 4 di tutti e due i disegni di legge interviene, poi, in maniera quasi sovrapponibile, sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, aumentando, in generale, le sanzioni penali e amministrative attualmente previste. In particolare quanto alle sanzioni penali di cui all'articolo 30 della legge n. 157, pur confermando la natura di contravvenzioni, le proposte aumentano le pene e, soprattutto, trasformano la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda nella pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, con conseguente inapplicabilità dell'istituto dell'oblazione. Quanto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31, le proposte aumentano tutti gli importi delle sanzioni pecuniarie.
L'articolo 5 di entrambe le proposte apporta modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201 del 2010, adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: rendere alternative, e quindi più facilmente configurabili, le condotte che attualmente sono previste cumulativamente, inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (similmente a quanto previsto dall'articolo all'articolo 544-*sexies* del codice penale); inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina UE sugli scambi di animali.
L'articolo 6 degli Atti Senato nn. 1030 e 1078 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio. In particolare, i commi 1 intervengono sulla disciplina della pesca e dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012, innalzando le pene previste per le contravvenzioni e inserendo il divieto di svolgere la pesca professionale «con strumenti, attrezzi, apparecchi o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore». I commi 2 modificano invece la legge n. 154 del 2016 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) prevedendo, fra le altre, una integrazione del catalogo delle condotte vietate nelle acque interne.
L'articolo 7 di ambedue le proposte prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite - precisa il solo Atto Senato n. 1030 - le seguenti categorie di reati: abbandono; uccisione; maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti. È demandato a un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 12 mesi secondo l'Atto Senato 1078 e entro sessanta giorni secondo l'Atto Senato 1030 dall'entrata in vigore della riforma, dettare le modalità di attuazione di questa disposizione.
Analogo è il contenuto anche dell'articolo 8 dei due disegni di legge, il quale modifica la legge n. 150

del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione. In particolare innalzano le pene previste per le contravvenzioni e quelle previste in caso di recidiva.
Gli articoli 9 dei disegni di legge intervengono sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione. Le proposte di legge inaspriscono le pene per le contravvenzioni. L'Atto Senato 1078 introduce poi all'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 un ulteriore comma il quale vieta la riproduzione in un ambiente controllato o in cattività di ibridi di qualsiasi genere e specie. La stessa disposizione è prevista al comma 5 dell'articolo 10 dell'Atto Senato 1030.
L'articolo 10 del disegno di legge n. 1030 della sen. Sbrana - che non trova riscontro nel testo dell'altro disegno di legge - si prefigge l'obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l'immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973.
L'articolo 10dell'Atto Senato 1078 e l'articolo 11 dell'Atto Senato 1030 recano invece analogo contenuto, introducendo, entrambi, nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connettono alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti: collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS. La violazione del divieto importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, «salvo che il fatto costituisca reato» con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da 6 mesi a 2 anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata. I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli - entro un mese - al servizio veterinario della ASL competente per territorio, che provvederà all'eliminazione.
Il solo disegno di legge n. 1078, all'articolo 11, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie, nel caso in cui i delitti contro gli animali siano compiuti da società nonché l'applicabilità delle sanzioni interdittive.
Infine gli articoli 12 di entrambi i disegni di legge recano le abrogazioni. In particolare è abrogato, in primo luogo l'articolo 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché: - la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza; - la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge; - nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi. La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi. Le proposte di legge abrogano inoltre espressamente il decreto ministeriale interno 23 marzo 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.
Solo l'Atto Senato 1078 prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 638 del codice penale recante il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui, nonché dell'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale che esclude l'applicabilità dei reati previsti dal titolo IX-*bis*, libro secondo, del codice penale alle attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore.
Il disegno di legge n. 360, di iniziativa della senatrice Cirinnà, si compone di sedici articoli. L'articolo 1 inserisce, nella rubrica del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, il riferimento, unitamente a quanto già previsto a legislazione vigente - del sentimento per gli animali - ai delitti contro gli animali.
Gli articoli 2 e 3 inseriscono, tra le condotte che configurano i delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di chi partecipa. L'articolo 4, similmente

a quanto previsto dai disegni di legge testé illustrati, modifica la disciplina della confisca di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, estendendone la portata sia ai casi di uccisone di animale che nelle ipotesi di delitto tentato. Vengono poste a carico dell'imputato le spese per il mantenimento dell'animale in costanza di sequestro e confisca ed in caso di insolvenza esse sono a carico del comune. L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, di spettacoli o manifestazioni vietate e di combattimenti tra animali, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti. Ampie modifiche alla disciplina penalistica dei reati contro gli animali sono apportate dall'articolo 6. Viene esclusa l'applicazione dell'istituto della tenuità del fatto e della messa alla prova per alcune tipologie di delitti contro gli animali. Inoltre, sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il reato di maltrattamento e per l'uccisione di animali; sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del fatto commesso «per crudeltà e senza necessità» che diventano un'aggravante del reato; la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono assumono il rango di delitto; è introdotto all'articolo 544-*bis*.1 del codice penale il reato di strage di animali. L'articolo 7, similmente all'Atto Senato 1078 abroga l'art 19-*ter* disp.att.cp.; introduce specifiche disposizioni sulla custodia giudiziaria degli animali vivi, prevedendone l'affidamento alle associazioni riconosciute previo versamento di una cauzione mediante bonifico al FUG, le quali, a loro volta, possono individuare singole persone a cui affidare gli animali (similmente a quanto previsto dai precedenti disegni di legge); estende le misure di prevenzione a coloro che siano abitualmente dediti alla consumazione di delitti di spettacoli o manifestazioni vietati e combattimenti di animali; disciplina l'intervento delle associazioni e degli enti nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento.
L'articolo 8 introduce una autonoma fattispecie di reato, all'articolo 544-*ter*.1. del codice penale, volto a sanzionare la zooerastia e la zoopornografia. L'articolo 9 interviene sull'articolo 54 del codice penale, estendendo lo stato di necessità anche alle ipotesi in cui il fatto sia commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
L'articolo 11 - similmente a quanto previsto dal DDL 1078 - modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo in relazione alla commissione dei delitti contro gli animali l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote e le relative sanzioni interdittive.
Con l'articolo 12, viene specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. In coordinamento con le modifiche in materia di confisca, con decreto del Ministro della salute sono determinate la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. L'articolo 15modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189 (recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta prevedendo, in caso di condanna o di patteggiamento o di emissione del decreto penale, la confisca secondo le medesime disposizioni previste dai DDL precedentemente esaminati. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.
Più circoscritto è il contenuto dei disegni di legge n. 81 (De Petris) e n. 845 (Urso e altri).
In particolare l'Atto Senato n. 81 reca disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora. Nel merito l'articolo 1 della proposta introduce un nuovo articolo nel titolo VI-*bis*, libro secondo, del codice penale («dei delitti contro l'ambiente»), il quale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e

con la multa da 15.000 a 150.000 euro coloro che, a qualunque titolo, prelevino in natura, catturino, ricevano o acquistino, offrano in vendita o vendano uno o più esemplari di specie animali protette, nonché ne cagionino la morte o la distruzione, o ancora importino, esportino, facciano transitare o trasportino nel territorio nazionale, cedano, ricevano, utilizzino, espongano o detengano singoli esemplari di specie protette di flora o fauna, nonché coloro che utilizzino tali specie per la produzione o il confezionamento di oggetti, prodotti derivati anche destinati all'alimentazione, pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, da parti dei medesimi animali, o esemplari di fauna sottoposti a procedimento tassidermico e di imbalsamazione. Le stesse norme, ma con pena ridotta fino a 2/3, si applicano nei casi in cui il fatto sia commesso per colpa. Nei casi di condanna sono sempre previste la confisca e molteplici pene accessorie. L'articolo 2 interviene sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevedendo pene pecuniarie anche per l'ente responsabile del traffico illecito di esemplari di flora e fauna, similmente a quanto già esposto per i precedenti disegni di legge. Infine l'articolo 3 prevede l'istituzione di centri di recupero per la fauna selvatica.
Il disegno di legge n. 845 (Urso e altri) si compone di un solo articolo, il quale introduce nel titolo IX-*bis* del libro II del codice penale il nuovo articolo 544-*septies*. Tale disposizione punisce con la pena della reclusione da quattro mesi a un anno e una multa da 1.000 a 5.000 euro chiunque consumi carni di cane e di gatto.
Per quanto riguarda i disegni di legge che recano modifiche alla disciplina "civilistica" (AA.SS. n. 76 senatrice De Petris e n. 298 senatrice Giammanco) procede alla loro contestuale illustrazione, vista la sostanziale sovrapponibilità contenutistica degli stessi.
Entrambi i disegni di legge, all'articolo 1, istituiscono la figura dell'animale familiare inteso come ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari.
L'articolo 2 di entrambi i disegni di legge novella il codice civile mediante l'introduzione di un nuovo titolo, il XIV-*bis*, nel libro I, denominato: «Degli animali». Diverse sono le novità previste e tra queste figurano: l'animale inteso come essere senziente; la possibilità di procedere ad affido esclusivo ovvero condiviso degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi e convivenza *more uxorio*, con l'obiettivo di salvaguardarne l'interesse degli stessi; l'affidamento in caso di morte del proprietario o del detentore; la possibilità di accesso dei cani e dei gatti in locali pubblici e privati, ai mezzi di trasporto pubblico e negli uffici sempreché siano rispettate le norme in materia di sicurezza e igiene; l'obbligo di segnalazione di animali abbandonati ovvero quello di soccorso ad un animale ferito; l'obbligo in capo alle forze di polizia di cedere, a titolo gratuito, gli animali al termine dell'impiego a chiunque ne faccia richiesta; la rivisitazione delle modalità di vendita di animali finalizzate al trasferimento di proprietà che deve avvenire obbligatoriamente, nel caso di canidi, a seguito della registrazione all'anagrafe canina e dell'inoculazione del microchip; limitatamente al disegno di legge 298 viene disciplinato il divieto di vendita di animali familiari che non potrà più avvenire presso negozi e tramite internet ma solo nei casi di esercizio dell'attività di imprenditore agricolo; il divieto di apporre marchiature, conchectomia (taglio orecchie) e caudotomia (taglio coda).
L'articolo 3 prevede, in ambedue i disegni di legge, delle modifiche al codice di procedura civile volte a tutelare il rapporto affettivo-familiare del proprietario con l'animale rendendo maggiormente complesso procedere ad allontanamento coatto di quest'ultimo in caso di immissioni sonore da lui provocate; estende, anche nei confronti degli animali familiari, i provvedimenti temporanei e urgenti che il presidente reputa opportuni nei casi di separazione, qualora all'udienza di comparizione la conciliazione non dovesse riuscire.
Il diritto al risarcimento - patrimoniale e non - per danni cagionati agli animali familiari e l'estensione dello stato di necessità, anche nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso per salvare un animale in pericolo, è previsto all'articolo 4 in entrambi i disegni di legge. Inoltre il presente articolo estende la tutela civilistica della legittima difesa e dello stato di necessità anche all'animale familiare.
L'articolo 5interviene sull'ordinamento penitenziario estendendo anche agli animali familiari la possibilità di accesso alle strutture al fine di mantenere le relazioni con i padroni in stato di custodia.
Infine l'articolo 6,modificando la legge 189 del 2004, estende anche agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 19-*ter* disp.att.cp, la possibilità di agire in giudizio ai fini del risarcimento del danno e

dell'inibitoria in relazione al maltrattamento degli animali.

Il presidente OSTELLARI avverte che ulteriori proposte che perverranno sulla medesima materia saranno esaminate congiuntamente.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI OGGI

Il presidente OSTELLARI comunica che la seconda seduta antimeridiana già convocata per oggi, alle ore 11,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi
(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.

Il presidente OSTELLARI riferisce circa gli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé concluso. Si è deciso in tale sede di considerare interrotta la fase della discussione sui testi presentati in attesa che il relatore incaricato depositi un testo unificato, successivamente si aprirà il dibattito sul testo unificato e sugli emendamenti.
Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore Pillon a redigere un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il senatore CUCCA (*PD*) preannuncia l'intervento di tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico in sede di dibattito sul testo unificato, non appena verrà presentato. Giustifica questa posizione del Partito Democratico in virtù dell'insistenza più volte manifestata di ritirare il disegno di legge n. 735 a prima firma del senatore Pillon.

Il PRESIDENTE assicura che il relatore si impegna a presentare un testo unificato e successivamente sarà garantita una congrua discussione sullo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(755) ***OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti e informa che i presentatori hanno riformulato in un testo 2, per maggiore chiarezza redazionale, gli emendamenti 1.8 e 3.0.1 (pubblicati in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene illustrando gli emendamenti a sua firma e paventando la pericolosità del disegno di legge che potrebbe, a suo dire, comportare il rischio di costringere i cittadini al ricorso giudiziario in opposizione a provvedimenti di intimazione infondati. Ricorda poi le criticità sul disegno di legge emerse nel corso delle audizioni.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come a seguito degli emendamenti a sua firma la portata applicativa del disegno di legge verrà fortemente limitata riducendo quindi i rischi paventati dal senatore Caliendo e ricordando come tale disegno di legge sia ispirato all'idea di tutelare gli interessi del piccolo creditore.

Il senatore DAL MAS (*FI-BP*) paventa il rischio che affidare all'avvocato un compito talmente delicato quale quello di una ingiunzione formale che rischia di diventare definitiva nel caso di mancata opposizione potrebbe a suo avviso porsi in contrasto con la previsione dell'articolo 102 della Costituzione che prevede in materia una riserva di giurisdizione. Ricorda come l'introduzione del processo telematico abbia reso molto più veloce l'emanazione dei decreti ingiuntivi. Esprime poi perplessità per la parte del disegno di legge relativa alla possibilità che l'avvocato possa auto liquidare le proprie spese.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) rassicura la Commissione circa i rischi paventati dal senatore Dal Mas, ricordando come, a seguito delle proposte emendative, il testo di legge limiterà la propria applicazione soltanto alla competenza del giudice di pace presso il cui ufficio non esiste il processo telematico, mentre per quanto riguarda i dubbi manifestati in merito al problema della liquidazione delle spese legali ricorda come un emendamento a sua firma abbia provveduto a eliminare i rischi di un abuso di tale situazione da parte dell'avvocato.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) contesta la denominazione "intimazione formale" invitando la Commissione ad una riflessione in merito alla denominazione più corretta da adottare. Esprime poi perplessità in merito alla possibilità che l'accesso alle banche dati possa avvenire indiscriminatamente anche a prescindere dall'instaurazione di una causa per recupero del credito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(835) ***DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente OSTELLARI ricorda che nella scorsa seduta avevano illustrato le proprie proposte i senatori Grasso e Caliendo.

Il senatore CUCCA (*PD*) e GRASSO (*Misto-LeU*) si riservano di intervenire in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali
(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1334 e 1356 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.

La relatrice RICCARDI (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 1344 che va nella direzione di un notevole inasprimento sanzionatorio della disciplina legislativa vigente in materia di tutela degli animali: si prevede, innanzitutto, un innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-*bis* del codice penale, stabilendo, al contempo, che la pena pecuniaria, qualora prevista come alternativa a quella detentiva, sia invece congiunta ad essa.
In secondo luogo, si intende dare una risposta al crescente fenomeno della diffusione in rete di immagini e materiale audio visivo contenente violenze sugli animali.
L'abuso dei social network per «condividere» post di crimini di ogni tipo, spesso da parte degli stessi autori dei delitti, pone innegabili problemi di natura giuridica, oltre che sociale e culturale. Si tratta dei cosiddetti reati informatici «in senso ampio», che vanno al di là cioè dei classici reati di natura informatica (quali, ad esempio, le frodi informatiche o gli accessi illegali ai sistemi informatici) e che necessitano di un intervento da parte del legislatore, finalizzato ad un inquadramento giuridico del fenomeno e alla definizione del relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce della gravità degli effetti di tali condotte, soprattutto in termini di emulazione. In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone un aumento della pena di cui all'articolo 544-*bis* codice penale per il reato di uccisione

di animali, con un innalzamento del minimo edittale previsto, da quattro mesi a un anno di reclusione, e del massimo, da due a cinque anni di reclusione, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale.
Parimenti, l'articolo 2, in modifica dell'articolo 544-*ter* del codice penale, dispone un aumento della pena detentiva attualmente prevista per il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un innalzamento del minimo e del massimo edittale, rispettivamente, da tre a sei mesi e da diciotto mesi a quattro anni di reclusione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la congiunzione della pena pecuniaria a quella detentiva, attualmente prevista come alternativa, innalzando contestualmente gli importi delle sanzioni: si passa da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro ad un nuovo minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Gli articoli 3 e 4 novellano, rispettivamente, gli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, relativamente all'organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali. In particolare, l'articolo 3 prevede, alla lettera a), un innalzamento della pena detentiva attualmente prevista dall'articolo 544-*quater*, primo comma, con contestuale aumento della pena pecuniaria: da uno a cinque anni di reclusione, in luogo degli attuali da quattro mesi a due anni, e una multa da 6.000 a 30.000 euro, in luogo degli attuali da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali; alla lettera b) del medesimo articolo si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quater*, un aumento della metà della pena.
L'articolo 4 modifica l'articolo 544-*quinquies* del codice penale, che prevede il divieto di combattimento di animali. In particolare, la lettera a) aumenta, rispettivamente, da uno a tre anni e da tre a sette anni, il minimo e il massimo edittali della pena detentiva per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'inasprimento interessa anche gli importi relativi alla pena pecuniaria: si passa dall'attuale multa, che va da 50.000 a 160.000 euro, ad una multa da 70.000 a 180.000 euro. Alla lettera b) si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-*quinquies*, un aumento della metà della pena. Le lettere c) e d) intervengono in modifica, rispettivamente, del terzo e del quarto comma dell'articolo 544-*quinquies* codice penale, per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse: in entrambi i casi, la pena detentiva prevista, da tre mesi a due anni, è aumentata, da uno a cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria che, attualmente, va da 5.000 a 30.000 euro, passa ad un minimo di 20.000 e un massimo di 50.000 euro.
L'articolo 5 interviene in modifica dell'articolo 544-*sexies* del codice penale, in materia di confisca dell'animale e di pene accessorie: il codice attualmente prevede, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale, la confisca obbligatoria dell'animale e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In aggiunta ai delitti attualmente disciplinati dal codice penale, l'articolo 6 del presente disegno di legge dispone l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'apposita fattispecie di reato per chiunque pubblicamente istighi a commettere, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, i delitti in danno di animali previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727.
In tali casi, si applica una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di materiale audiovisivo e di immagini inerenti crimini perpetrati sugli animali, il secondo comma prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727 siano aumentate della metà se l'autore dei fatti, dopo avere realizzato immagini o video, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.
L'articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per i casi di uccisione o danneggiamento di animali altrui, di cui all'articolo 638 del codice penale: in luogo della reclusione fino ad un anno o, in alternativa, della multa fino a 309 euro attualmente previste, si dispone una pena detentiva da un minimo di uno ad un massimo di tre anni e, con-giuntamente, una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il

medesimo articolo provvede altresì ad un inasprimento del massimo e del minimo edittale per i casi di delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria.
L'articolo 8, in modifica dell'articolo 727 codice penale, che disciplina il reato di abbandono di animali, prevede: un inasprimento della pena detentiva fino a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, in luogo dell'attuale arresto fino a un anno o, in alternativa, dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'articolo 9 prevede un inasprimento generale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099 del 2009, del Consiglio, del 24 settembre 2009, in materia di macellazione o abbattimento di animali.
L'articolo 10, al fine di risparmiare agli animali inutili sofferenze, prevede espressamente l'obbligo di abbattimento previo stordimento, nonché il divieto di triturazione dei pulcini. Inoltre, qualifica reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544- *ter* del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mu-tilazione di specie animali non necessaria e effettuata senza anestesia. In caso di violazione, si applicano le pene previste dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, come ulteriormente inasprite dal presente disegno di legge.
L'articolo 11 opera una modifica puntuale della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di introdurre il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia. Si tratta di una pratica cruenta, che prevede la cattura e la detenzione di uccelli, con l'obiettivo di utilizzarli nelle attività di caccia per attirare altri uccelli. A tal proposito, vale la pena ricordare che la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, vieta questo metodo di caccia e che l'Italia è stata sottoposta ad apposita procedura d'infrazione (n. 2014/2006 ENVI), per la non corretta applicazione della suddetta direttiva. Per superare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura, con legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), si è provveduto esclusivamente a limitare l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, come ad esempio le reti, rientranti nei mezzi o metodi vietati dall'allegato IV della direttiva, senza però vietare del tutto i richiami vivi, la cui detenzione è una condizione di forte violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole e in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali. Per tali motivi, si provvede a vietare definitivamente tale pratica. Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore e le modalità di riassegnazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente disegno di legge.

La relatrice RICCARDI (*M5S*) illustra poi il disegno di legge n. 1356 che è teso ad introdurre norme più stringenti sulla tutela degli animali domestici e di affezione, di fatto, inattuata, in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali.
Il presente disegno di legge, composto di 4 articoli, apporta una serie di puntuali modifiche alle disposizioni sanzionatorie volte al loro inasprimento e integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti. In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; am-pliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.
In particolare, si prevedono ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 tutele e misure per la tutela degli operatori dell'industria, del commercio, dell'allevamento di animali, da azioni messe in atto da singoli individui o piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.
Il comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-*quater* (Associazione con finalità di eco-terrorismo) e punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese

pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse. I commi 2 e 6 dell'articolo 1 recano modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento. Si tratta quindi di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice penale con delle specifiche per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni criminosi. Il comma 4 interviene sul titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-*bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà. Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-*septies* del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-*bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582 e 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale anche un danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti. Il comma 8 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di *habitat* all'in terno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Il comma 4 dell'articolo 2 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* (Dei delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale. Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e relativamente al traffico di animali da compagnia dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.
L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.
L'articolo 4 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge menzionata relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale.

Stante la stretta connessione di materia, il PRESIDENTE propone che l'esame dei disegni di legge testé illustrati proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 76 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente OSTELLARI ricorda che le audizioni già deliberate saranno pertanto riferite anche a tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La relatrice RICCARDI (*M5S*) propone, visto il numero notevole di soggetti da audire, con finalità di semplificazione dei lavori istruttori della Commissione, che le associazioni presentino semplicemente dei contributi scritti rinunciando all'audizione, mentre l'audizione formale si svolga soltanto per i contributi tecnici.

Il PRESIDENTE demanda tale decisione al prossimo Ufficio di presidenza, per la programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta odierna è rinviata a domani al termine della seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite convocata per le ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea. Comunica inoltre che al termine della Sottocommissione pareri di domani si terrà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 755

Art. 1

1.8 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-*bis*», secondo comma, *sostituire le parole:* «ingiunge il pagamento» *con le seguenti*: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la proressione forense».

1.8

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-*bis*», secondo comma, *sostituire le parole:* «ingiunge il pagamento» *con le seguenti*: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*bis* della presente legge».

Art. 3

3.0.1 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- ***bis.***

Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio nazionale foresene, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge».

3.0.1

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3- ***bis.***

(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense)

Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente legge».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (pom.) del 27/11/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101
MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019

Presidenza del Presidente
OSTELLARI
indi del Vice Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,40

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, E 1356 (TUTELA ANIMALI)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (pom.) del 12/12/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019
131ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella 1a seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente OSTELLARI, dichiarata chiusa la discussione generale, dà la parola al relatore per la proposta di parere.

Il senatore URRARO (*M5S*) avanza la proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato. In particolare, l'imminente entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione è, a suo modo di vedere, foriera di rischi sulla sostenibilità dell'intero sistema Giustizia e l'aggravamento del carico di lavoro degli uffici giudiziari, discendente dal decreto-legge in titolo, sicuramente avrà un impatto in termini di ulteriore irragionevolezza della durata dei processi nel nostro Paese.

Il senatore LOMUTI (*M5S*) interviene ritenendo tale parere irricevibile: ne contesta l'ultima parte, relativa alla osservazione sul tema della prescrizione, perché eterogenea rispetto alla materia del testo. Laddove esso fosse invece giudicato ammissibile dalla Presidenza, va risolutamente respinto e preannuncia la volontà di richiedere la messa ai voti di uno schema di parere alternativo, il cui testo è stato fatto pervenire alla Presidenza.

Il PRESIDENTE si riserva le valutazioni di sua competenza dopo aver ascoltato i Gruppi.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'osservazione del senatore Urraro, dal momento che il blocco della prescrizione comporterà la dilatazione dei tempi del processo e, quindi, l'aumento delle

istanze risarcitorie ai sensi della legge Pinto; fa presente come queste conseguenze economiche non siano state considerate nel decreto fiscale, cosa che rende perfettamente ammissibile la presentazione della mera osservazione su una valutazione di impatto della regolazione. Ricorda al gruppo del Movimento 5 Stelle che la riforma della prescrizione fu fatta con il consenso dell'allora alleato di governo, ma sull'accordo espresso che si sarebbe proceduto ad una riforma organica volta velocizzare il processo penale, con strumenti che in un anno non sono stati neppure affacciati. Tanto premesso il suo Gruppo, politicamente ostile in Assemblea al decreto-legge, in Commissione - che è sede consultiva di tipo istruttorio, ove si esprimono valutazioni meramente tecniche - non può dissentire dalle considerazioni espresse dal relatore: le conseguenze perniciose, che si registreranno in conseguenza della modifica del regime della prescrizione senza la riforma globale del processo penale, sono di tutta evidenza e vanno stigmatizzate.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) prende atto dell'opinione testé espressa e, tuttavia, ricorda che - contrariamente a quanto fatto dal senatore Pillon un anno fa - egli votò contro la riforma della prescrizione. La discussione presente, in ogni caso, non ha ad oggetto il tema della prescrizione ma il decreto fiscale: impregiudicate le valutazioni della Presidenza sulla sua ammissibilità, denuncia l'uso strumentale dello strumento del parere per decampare in un ambito ad esso estraneo, preannunciando in ogni caso il proprio voto contrario.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) - ricordato che aveva già manifestato dubbi nel merito del provvedimento - condivide l'osservazione del senatore Urraro: essa è attinente al testo del decreto fiscale, visto che le sue previsioni incidono su libertà fondamentali delle persone e delle imprese. L'osservazione è strettamente interrelata alla risposta che il sistema Giustizia deve offrire al cittadino e, se posta ai voti, incontrerebbe il suo consenso.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritiene che l'osservazione del senatore Urraro, come proposta nello schema di parere, non è né utile né conferente al complesso del provvedimento oggetto di esame.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene che tutti i tentativi di affacciare il tema della prescrizione, in Senato, si scontrino con l'insormontabile obbligo delle previe intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento: esse sono fatalmente destinate a riconoscere la primazia della Camera, visto che a Montecitorio è stata già incardinata una proposta di legge in materia. Fa notare come nessuno abbia avanzato ragionevoli proposte per migliorare tempi del processo penale; chiede pertanto che la discussione sulla prescrizione venga dichiarata inammissibile, e in subordine, che si proceda ad una votazione del parere su parti separate, distinguendo il dispositivo del parere favorevole dalla allegata osservazione; chiede inoltre di esaminare anche il parere alternativo testé preannunciato.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) invoca l'articolo 97 del Regolamento: il testo del parere proposto non andrebbe posto ai voti, per estraneità all'oggetto della discussione, ed il relatore Urraro che l'ha proposto dovrebbe rimettere il mandato.

Il PRESIDENTE pronuncia l'ammissibilità dello schema di parere proposto, in quanto l'osservazione evidenzia una conseguenza temuta del decreto-legge (pienamente all'interno dell'oggetto, quindi), prefigurando possibili rimedi prima della fine dell'anno (a differenza di una condizione che, nel subordinare il parere favorevole ad una modifica testuale da inserire nel disegno di legge, si sarebbe maggiormente prestata alle obiezioni dei senatori Lomuti e Crucioli). Quanto alla possibilità di votare per parti separate il parere proposto, vi osta la natura fiduciaria del mandato: è preferibile che il relatore non sia messo dinanzi all'esito di un voto differenziato che stravolga la sua proposta, ferma restando la possibilità di una sua autonoma valutazione *ex ante*, udito il dibattito.

Il senatore URRARO (*M5S*), dichiaratosi soddisfatto per la decisione presidenziale di ammissibilità,

udito il dibattito ritiene, per ragioni di opportunità, di rimettere comunque il mandato.

Il PRESIDENTE, preso atto della di rinuncia del relatore, nomina come relatore la senatrice RICCARDI (*M5S*), che accetta l'incarico e fa proprio lo schema di parere favorevole, già depositato dal senatore Lomuti.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede una breve sospensione, per esaminare il testo della nuova proposta di parere.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,35.

Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere favorevole senza osservazioni proposto dalla senatrice RICCARDI (*M5S*).

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti alla relatrice; nel silenzio dell'interpellata, a nome del proprio gruppo annuncia il proprio voto contrario denunciando che non vi è stata idonea discussione o contraddittorio sulla nuova proposta di parere.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) annuncia il proprio voto contrario sul nuovo parere; ribadisce anzi le proprie perplessità in merito alla previsione contenuta nell'articolo 39 del decreto in titolo, che stravolge consolidati orientamenti della Cassazione in merito al reato di frode fiscale.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) preannuncia il proprio voto favorevole, esprimendo condivisione in merito alla previsione introdotta dalla Camera dei deputati relativa all'articolo 41-*bis*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del numero legale, il parere proposto dalla senatrice Riccardi, pubblicato in allegato, è approvato a maggioranza.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTEcomunica che, nel corso delle audizioni svoltesi lo scorso 27 novembre nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in materia di tutela animali e di istituzione di sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE URRARO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

La 2a Commissione,
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo

visto che:
- l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari e che tale disposizione - relativamente alla modifica delle norme penali (comma 1), alla confisca allargata e alla previsione della responsabilità amministrativa degli enti (comma 2) - si applicherà solo dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del decreto-legge;
- all'ingente carico di lavoro, che in virtù delle previsioni del decreto-legge si scaricherà sulla cognizione penale, si dovrebbero aggiungere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli effetti dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 1, lettere *d) e)* ed *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sulla nuova disciplina della prescrizione. Si tratta di una concomitanza che non è coerente con il fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, nonché migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, in quanto la prevedibile dilatazione della durata dei processi accrescerà le istanze di indennizzo ai sensi della "legge Pinto", le condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, ritarderà oltre ogni ragionevolezza la risposta dell'amministrazione della Giustizia ai cittadini ed alle imprese. Queste ultime, in virtù dell'introduzione dell'istituto della confisca allargata in materia tributaria, si troverebbero sottoposte alla possibilità di sequestro preventivo di beni e patrimoni e, dinanzi ad una durata non ragionevole del relativo processo, esiste il rischio tangibile che siano costrette a chiudere, con effetti estremamente negativi per l'economia e per il lavoro nel Paese;
esprime parere favorevole
con la seguente osservazione:
la sostenibilità delle previsioni degli articoli 39, 3, 5, 7, 18 e 29 del decreto-legge è pregiudicata dall'assenza di misure idonee a prorogare al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 1, lettere *d) e)* ed *f)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, mediante la conforme modifica del comma 2 del citato articolo 1.

PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE RICCARDI E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

La 2a Commissione,
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo

premesso che:

l'Atto Senato n. 1638 dispone la conversione in legge del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

considerato che:

l'articolo 1 disciplina l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, il quale vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

l'articolo 3, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate mediante modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito; estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i

soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria;

l'articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute;

l'articolo 5 introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise (TUA) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, con riguardo ai prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento;

l'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. Attraverso la modifica dell'articolo 40 del TUA si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa (con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali) ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri;

l'articolo 17 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche;

l'articolo 24 interviene in materia di gare, scommesse e bingo, modificando la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018): essa prevede l'attribuzione con gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito almeno pari a 410 milioni di euro;

l'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020;

l'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata;

l'articolo 31, in materia di omesso versamento dell'imposta unica, ha la finalità di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza;

l'articolo 39 introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l'ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari;

l'articolo 41-*bis*, inserito dalla Camera, introduce in via temporanea una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo - a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni - la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa;

infine l'articolo 44 dispone l'abrogazione della norma che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo;

tutto ciò premesso esprime parere favorevole.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto l'unanimità

Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3 giugno 2020, il PRESIDENTE propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714, in materia di riforma della magistratura onoraria; n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-*ter* del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche; n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-*bis* del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*Misto*) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, il PRESIDENTE integra la sua proposta con il disegno di legge n. 534, in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.

La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***
- e petizione n. 590 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori GIARRUSSO (*Misto*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età

limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di

ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espiare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) , poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori GIARRUSSO (*Misto*), GRASSO (*Misto-LeU*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore MIRABELLI (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente OSTELLARI dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore MIRABELLI (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore BALBONI (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.

La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore

MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) riformula l'emendamento in un nuovo testo(pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente OSTELLARI riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore CRUCIOLI (*M5S*).

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore CRUCIOLI (*M5S*) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-*bis*. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore MIRABELLI (*PD*) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal

momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1786

G/1786/1/2 (testo 2)
D'Angelo, Lomuti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G/1786/4/2
Pillon

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

2.5 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.6 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.0.1/4 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis*", primo periodo, sostituire le parole*: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» *con le seguenti*: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/5 (testo 2)

Grasso

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis*", primo periodo, sostituire le parole*: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» *con le seguenti*: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.11 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

3.5 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-*bis*) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente sopprimere la lettera i).

3.10 (testo 2)

Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».?

3.12 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che recadisposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.
In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera *a)* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica.
Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce - con l'articolo 1857-*bis* del codice civile - l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende pertanto tale proposta di legge.

Il PRESIDENTE interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta, pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri . - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le

sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.
Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.
Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i d*iritti di proprietà sui tartufi: l '*attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 (La Pietra) - che per i boschi specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» - 7.2 (Mollame, Abate) - che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come definiti dalla normativa di settore - 7.3 (La Pietra) - che invece di terreni «non coltivati» preferisce considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso» - 7.4 (Battistoni, Caligiuri, analogo al 7.3), 7.5 (Magorno, analogo al 7.3), 7.6 (Taricco, Biti) - volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua - 7.7 (Mollame, Abate) - per cui le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita considerazione nella norma - 7.8 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece) - volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - 7.9 (Taricco, Biti) - secondo cui le tabelle non vanno sottoposte a tassa di registro - 7.10 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - che dettaglia le norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione - 7.11 (Magorno) - sulle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi - e 7.12 (La Pietra, che delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).

Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale; la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.
La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista.
La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 (Mollame, Abate) - per cui si sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo - 21.2 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo - 22.1 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità sulla proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) anifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione penale. Anche il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) amenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21, che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).

Il PRESIDENTE critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 21.

Il relatore LOMUTI (*M5S*), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla "forchetta" edittale del comma 1 e una condizione sulla necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.
Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 (Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana) - che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente - 18.0.7 (Taricco, Biti) - che nella delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori - e 18.0.8 (Magorno, che nella delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso).
Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(360) ***Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***

(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e petizione n. 406 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul disegno di legge relativo al processo civile.

Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per giovedì 2 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1686) ***OSTELLARI ed altri . - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(1699) ***FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»***
(Esame congiunto e rinvio)

Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si procede all'esame congiunto in sede referente.

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si

proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è costituzionalmente più corretto quello recante la formula "presunzione di non colpevolezza".

Replica agli intervenuti il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che non vede l'esigenza di procedere ad audizioni; paventa poi il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.

Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvito.

IN SEDE REDIGENTE

(1560) ***Angela Anna Bruna PIARULLI . - Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria***
(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-*ter* al fine di disciplinare, in modo similare a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Finalità dell'intervento legislativo è quella di "assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione". Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che - precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio".
Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che - con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto - sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.
Il comma 2 dell'articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce l'importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l'indicazione dei soggetti da audire.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) ***GIARRUSSO*** **. - *Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali***
(Discussione e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-*quater*, rubricato "Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali".
Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-*quater* c.p., vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con "propaganda elettorale" si intende - precisa la stessa disposizione - qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che - dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto - alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del disegno di legge dispone l'abrogazione.
Il comma 2 dell'articolo 416-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona - indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.
Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).
In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma 4).
Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del

candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* c.p., il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lett. b), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine "indiziati" presente nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1a Commissione nella discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1a Commissione a disposizione la sede consultiva per esprimere la propria posizione.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1a Commissione e che, nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) *D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari*
(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso e altri che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 c.p.p. prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere "aggiunta" quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo "se assolutamente indispensabile". Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 - che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano - in ogni caso - unite agli atti del procedimento.
Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* c.p.p.) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con

le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.
Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore MIRABELLI (*PD*) richiede di approfondire (anche mediante il parere della 1a Commissione permanente) la sostenibilità amministrativa della previsione del disegno di legge.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e con i Dicasteri di riferimento.

Dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni richiesta istruttoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime - nel presupposto che essi confluiscano nel testo unificato assunto a testo base - parere favorevole con la seguente osservazione e con la seguente condizione:
a) Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala sanzionatoria diversificata;
b) Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non

ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.

Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 135 (pom.) dell'08/09/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020

Presidenza del Presidente
OSTELLARI
indi della Vice Presidente
EVANGELISTA
indi del Vice Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344 E 1356 (TUTELA DEGLI ANIMALI)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 137 (ant.) del 22/09/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 137 (antimeridiana)
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,45

AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344 E 1356 (TUTELA DEGLI ANIMALI)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 191 (ant.) del 23/09/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il correlatore GRASSO (*Misto-LeU*), anche a nome della senatrice D'ANGELO (*M5S*), si esprime anzitutto sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29: essi prevedono che, nel caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore sia escluso da ogni responsabilità civile e penale (anche ai fini dell'adempimento dell'articolo 2087 del codice civile, che disciplina la tutela delle condizioni di lavoro da parte dell'imprenditore), fatti salvi i casi in cui si sia verificata una grave violazione dei protocolli e delle linee guida esistenti per contenere e contrastare il virus nei luoghi di lavoro. La *ratio* della modifica è evidentemente quella di introdurre una particolare causa di esclusione della responsabilità per porre al riparo i datori di lavoro dalla eventuale responsabilità, che può scaturire da una causa civile o penale che abbia ad oggetto la dimostrata infezione di Covid in occasione del lavoro nonostante la corretta esecuzione di tutti i protocolli in materia. Pur comprendendo la necessità di introdurre disposizioni che abbiano una funzione "rassicurante" per tutti quei datori che si sono trovati improvvisamente a dover organizzare il lavoro in funzione di nuovi protocolli, non si possono non sottolineare i seguenti aspetti.

Nella responsabilità penale, alla luce dell'articolo 42 terzo comma del codice penale, i casi in cui l'evento è posto "altrimenti" a carico dell'agente (cioè senza dolo né colpa) devono essere espressamente determinati dalla legge: nessuna previsione incriminatrice, tra quelle attinenti alle fattispecie che hanno luogo "in occasione di lavoro", scatta per responsabilità oggettiva. È quindi infondato il timore che il datore abbia a risentire delle conseguenze di azioni od omissioni da lui non prevedute né volute (dolo); così come è infondato il timore che - in assenza di negligenza, imprudenza o imperizia - un evento da lui preveduto gli sia contestato come fonte di responsabilità penale (colpa). Certo, tra i canoni utili a interpretare la predetta negligenza, imprudenza o imperizia vi sono senza dubbio le regole dell'arte, le indicazioni sanitarie e, quindi, rientrano senz'altro anche le prescrizioni contenute nel protocollo 24 aprile 2020 e le altre linee guida anti-Covid. Ma sarebbe improprio

attribuire a tali canoni natura di responsabilità oggettiva: essi rientrano appieno nella responsabilità penale colposa, a condizione che nella modalità predetta l'evento sia stato previsto e male gestito. Inoltre si consideri che di recente la Cassazione (n. 34375/2017), affrontando il tema della cosiddetta causalità della colpa, ha ribadito che, in tema di reati colposi, l'elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente; ciò avviene con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, il cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto un comportamento che, con una valutazione *ex ante*, non avrebbe potuto comunque essere evitato.

Anche per la responsabilità civile - in conformità con la sentenza n. 28985/2019 della Corte di cassazione - occorre distinguere la relazione eziologica materiale, tra la condotta e l'evento lesivo, e la causalità giuridica, che lega l'evento lesivo alle sue conseguenze dannose risarcibili. In conformità a questo insegnamento, sono ingiustificate le letture dell'articolo 42, comma 2, del D.L. 18/2020 - che si è limitato a confermare anche per le infezioni da virus SARS CoV-2 l'applicazione del principio generale in base al quale le malattie infettive contratte in occasione di lavoro (ad esclusione di quelle inquadrate come malattie professionali) sono considerate infortuni sul lavoro ai fini della relativa assicurazione obbligatoria - tali da inferirne un aggravamento della responsabilità datoriale con riguardo agli infortuni in occasione di lavoro. Sul rapporto tra 2087 del codice civile e responsabilità, si consideri che l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, in vigore dal 7 giugno 2020 ai sensi della legge 5 giugno 2020, n. 40, prescrive che "ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."
Ne discende che il rispetto dei protocolli previsti è idoneo a escludere la responsabilità del datore, perché le misure di prevenzione previste dai protocolli e la vigilanza in ordine alla loro applicazione esauriscono gli obblighi a carico del datore di lavoro, sostituendosi all'articolo 2087 del codice civile. Il citato articolo 29-*bis* definisce il contenuto dell'obbligo di tutela della integrità psicofisica del lavoratore prevista dall'articolo 2087 del codice civile a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, con specifico riferimento al rischio di contagio da COVID-19, in piena aderenza con quanto di recente ricordato dalla circolare INAIL n. 22 del 2020: ciò, in particolare, laddove essa dichiara che "il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento".

Anche qui, quindi, la disciplina vigente già tutela a sufficienza dal pericolo di responsabilità oggettive sotto il profilo civilistico. L'introduzione della "gravità" della violazione aprirebbe, d'altro canto, a interpretazioni e discrezionalità, che diminuirebbero, anziché rafforzare, le tutele già previste. Per tali motivi il parere sugli emendamenti in questione è ostativo.

Le medesime considerazioni espresse sugli emendamenti 26.0.24, 26.0.25, 26.0.26, 26.0.27, 26.0.28, 26.0.29 si ribadiscono in relazione all'emendamento 32.0.17. Va considerato altresì che l'articolo 21 della legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") al comma 2 ha previsto che "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla

giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente".

Pertanto il personale scolastico già dispone di un'esenzione dall'azione per il danno erariale, derivante dalla condanna risarcitoria della pubblica amministrazione di appartenenza: l'assenza della rivalsa per un anno e mezzo è già un abbondante elemento di tranquillità per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, che rende pleonastiche ulteriori iniziative di tutela.

Pertanto, anche su questo emendamento si esprime parere ostativo.

L'emendamento 31.5, sino al termine dello stato di emergenza, concede la possibilità di affidare in custodia alla protezione civile i beni mobili necessari all'emergenza, sequestrati ai sensi del codice antimafia, per essere impiegati nelle attività di assistenza agli ospedali. Qualora con provvedimento definitivo di confisca lo Stato abbia acquisito i predetti beni, si dispone che vengano ceduti gratuitamente alla protezione civile, sempre per essere impiegati nelle attività di assistenza.

La destinazione per fini di pubblica utilità del bene confiscato costituisce l'atto conclusivo dell'intero procedimento di prevenzione patrimoniale. Con esso, il bene indebitamente acquisito dall'organizzazione criminale viene incamerato nel patrimonio dello Stato per essere utilizzato a favore della collettività. Che i beni in custodia e quelli confiscati possano essere messi nella immediata disponibilità della protezione civile per far fronte all'emergenza, assolvendo alla funzione di utilità pubblica, appare coerente e conforme all'impianto già previsto, prevedendosi solo una particolare destinazione del bene. Il parere pertanto è non ostativo.

L'emendamento 37.2 reca varie previsioni sulle Forze di Polizia: al di là di quelle ordinamentali (è erogata la metà dell'importo delle sanzioni pecuniarie relative alle violazioni del divieto di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope; sono consentite le passeggiate in forma militare, con armi senza licenza, al Capo della polizia, ai Prefetti, ai vice prefetti, agli ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, ed ai magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione; si sopprime il limite, per gli agenti di P. S., di portare, senza licenza, le armi soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge), rientrano nel potere consultivo della Commissione giustizia su emendamenti le seguenti previsioni: "chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore, ai sensi del T.U.L.P.S., è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300"; "chiunque esercita violenza o minaccia nei confronti di appartenenti alle Forze di polizia o di chi, legalmente richiesto, presti loro assistenza, durante manifestazioni di piazza ovvero sportive, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, devastare, saccheggiare o perseverare nel reato, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

L'emendamento in esame contrasta col principio della riserva di codice per le nuove previsioni incriminatrici, introdotto dall'articolo 1 del Decreto legislativo 1/3/2018 n. 21, che, aggiungendo un articolo 3-*bis* al codice penale, puntualmente esplicita che "nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia". Si ritiene che il principio della riserva di codice vada letto sostanzialisticamente, come assolutamente contrario all'inserimento - con lo strumento del decreto legge - di previsioni ordinamentali talune delle quali, peraltro, entrano a regime nel sistema sanzionatorio penale. Peraltro, le disposizioni contenute nell'emendamento in esame non appaiono

omogenee, né corrispondenti al titolo, al contenuto e alla natura del decreto in conversione. Pertanto, il parere è ostativo.

L'emendamento 97.0.12 prevede un'aggravante speciale per le manovre speculative su merci commesse in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimenti dell'autorità competente. Tenuto conto della estrema gravità dell'emergenza della pandemia da Covid-19 e della strumentalizzazione della stessa da parte di criminali senza scrupoli, appare opportuno l'innalzamento della risposta sanzionatoria, peraltro temporalmente limitato al permanere dell'emergenza. Il parere è dunque non ostativo.

L'emendamento 113.0.107, a distanza di pochi giorni dalla conversione del decreto legge 76/2020, propone una riformulazione del reato di abuso di ufficio. La proposta di modifica è identica a quella già presentata (23.5) in occasione della conversione del decreto: la Commissione giustizia, per quanto di sua competenza, sul cosiddetto decreto semplificazioni (A.S. n. 1883) approvò (seduta del 26 agosto 2020) un parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti, compreso quello in commento.

Da pochissimi giorni è stato dunque riformulato il reato di cui all'articolo 323 del codice penale. La nuova formulazione, rispetto a quella vigente prima dell'entrata in vigore del D.L 76/2020, circoscrive l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente. Nonostante il fatto che, in occasione di quel parere in Commissione, siano emerse perplessità legate soprattutto all'importanza dei regolamenti - la cui violazione talvolta risulta più lesiva dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione rispetto alla violazione delle leggi - va confermato il parere contrario, già espresso, su tutte le proposte di modifica e dunque anche all'emendamento che oggi si ripropone. Il parere è pertanto ostativo.

Si apre la discussione, nella quale interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) che, pur condividendo buona parte delle considerazioni giuridiche espresse dal relatore Grasso, non può associarsi al parere da lui proposto: l'opinione pubblica chiede sicurezza in ordine all'assenza di effetti pregiudizievoli sui datori di lavoro, in termini di responsabilità civile e penale per le conseguenze del COVID-19; anche l'emendamento 37.2 meriterebbe maggiore attenzione, visto che approccia il problema della violenza nei confronti del personale carcerario; sull'abuso di ufficio, poi lo sforzo emendatizio dell'emendamento 113.0.107 andrebbe apprezzato e non frettolosamente sormontato con la proposta di parere ostativo.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) evidenzia come gli emendamenti sulla responsabilità datoriale pongano un problema reale, che meriterebbe una riflessione ulteriore; anche la proposta avanzata in ordine all'emendamento 97.0.12 produce perplessità che richiedono un maggiore approfondimento, anche alla luce del fatto che una pronuncia sulle ammissibilità deve ancora essere espressa dalla Presidenza della Commissione di merito.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) concorda con l'ipotesi di breve rinvio dell'esame avanzata dal Gruppo del Partito democratico, non senza evidenziare che gli argomenti espressi dal senatore Caliendo sull'abuso di ufficio hanno un indubbio fondamento.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita a valorizzare, nella riflessione richiesta dai Gruppi, anche l'emendamento 37.2, rispetto al quale l'argomento della non omogeneità appare altamente specioso.

Il presidente OSTELLARI concorda con l'opportunità di una breve pausa di riflessione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1709, a prima firma del senatore D'Alfonso.

Il PRESIDENTE comunica che è confermata l'audizione del ministro Bonafede, mercoledì 30 settembre alle ore 9, per rendere comunicazioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni dei soggetti al regime carcerario italiano; con lui sarà presente anche il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia.
Comunica inoltre che la senatrice Cirinnà sostituirà la relatrice Unterberger per tutto il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76 e connessi, in materia di tutela degli animali.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 24 settembre alle ore 10, per il seguito dell'esame degli emendamenti oggetto della trattazione odierna in sede consultiva; con l'occasione, sarà svolto al termine della seduta di Commissione l'Ufficio di Presidenza integrato, per la programmazione dei lavori, originariamente previsto per oggi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) dà per illustrata la proposta di testo unificato depositata dalle relatrici ed allegata al presente resoconto.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta che non si ponga la necessaria attenzione ad alcuni aspetti tecnici fondamentali per affrontare la tematica della magistratura onoraria: in particolare solleva il problema della tempistica dello svolgimento della relativa attività, ritenendo che il limite dei tre giorni lavorativi sia giustificato dall'esigenza di consentire al magistrato onorario di svolgere anche un'altra attività lavorativa remunerata (così non gravando sul bilancio dello Stato), ma evidenzia come, così facendo, non si riesca a fornire un adeguato servizio all'amministrazione della giustizia.

Interviene il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) mettendo in evidenza alcune criticità in merito a

quanto emerso dalla proposta delle relatrici: in particolare, condivide l'opinione del senatore Caliendo sul problema dell'impegno limitato a tre giorni settimanali. Quanto al rischio che si finisca con l'eludere la sentenza della Corte di giustizia europea, sul tema della tutela previdenziale da predisporre in favore dei magistrati onorari, propone, stante l'impossibilità di porla a carico dello Stato, almeno la previsione di un'ipotesi di detassazione.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, ricorda che all'esito delle audizioni sono emerse alcune criticità, qui non risolte; neppure vi si spiega perché non si possano utilizzare le risorse europee del *recovery fund* anche per investire sulla magistratura onoraria.

Il senatore BALBONI (*FdI*), preannunciando il proprio voto contrario, ritiene le proposte avanzate non condivisibili innanzitutto per quanto riguarda il limite dei tre giorni lavorativi a settimana; esprime anche critiche sulla misura della indennità compensativa.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come - dal dibattito tenutosi nella scorsa settimana alla presenza del Ministro della giustizia - si sia fatto riferimento all'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari nella misura di 600 unità; fa notare come dalla proposta relativa alla magistratura onoraria emerga invece uno scarso incremento nel numero degli organici, se non addirittura un calo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritiene che il testo sia migliorabile ed esprime in particolare le proprie perplessità sulla questione dei tre giorni lavorativi settimanali; sul regime delle incompatibilità, rimarca che risultano più severe di quelle previste per la magistratura ordinaria. Soffermatosi sull'innalzamento dell'età pensionabile (preferirebbe un limite di età di 68 anni e non di 70) e sulla misura dell'indennità, ringrazia tuttavia le relatrici per il lavoro proficuo di stesura del testo.

Dopo brevi repliche delle relatrici VALENTE (*PD*) ed EVANGELISTA (*M5S*), la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza l'assunzione della proposta avanzata dalle relatrici a testo base cui riferire gli emendamenti. Per la loro proposizione, si conviene poi il termine delle ore 15 del 22 ottobre 2020.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(251) *Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi*
(1490) *Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato*
(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

La relatrice PIARULLI (*M5S*) dà per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile. Più nel dettaglio il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.
In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di

proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a Sezioni Unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, "ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996". Proprio al fine di ovviare a questa situazione di "incertezza" e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo che ciascuno dei coniugiè tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina (articolo 2).
Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.
Nello specifico l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a),* sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b)* si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.
L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.
Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (572)
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione espressa dal senatore Pillon in sede di discussione generale, segnala la discordanza che emerge - in tema di processo civile - tra il tenore troppo tassativo del parere e quanto previsto, in guisa assai meno cogente, dall'atto n. 572; chiede pertanto di espungere la parte del parere relativa al mono-rito, ritenendo che si tratti di questione che debba essere discussa al momento in cui si esaminerà il disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile senza pregiudicarne l'esito in questa sede.

Al senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), che non vede nello schema del relatore elementi degni anche solo dell'espressione di un voto, la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede un ripensamento che non sottragga alla Commissione quanto meno il suo contributo di riflessione. Occorre riflettere sulle linee guida di cui andrebbe corredata la "griglia" dei 600 progetti, informalmente esaminata dall'omologa Commissione della Camera; ricorda l'importanza di tanti altri progetti che dovrebbero essere esaminati in tema di processo civile, di edilizia carceraria e giudiziaria, di digitalizzazione della giustizia e di incremento della pianta organica per porre rimedio alla mancanza di personale.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) si associa a quanto espresso dalla senatrice Modena ed invita il proprio capogruppo ad intervenire; condivide l'opinione espressa dal collega Pellegrini e ritiene che il problema sia strutturale: ricorda per esempio la questione relativa al concorso per 3000 funzionari amministrativi, le cui prove scritte si sono svolte molti mesi fa e che tuttavia risulta non ancora completato (con conseguenti inaccettabili rallentamenti nelle assunzioni di nuovo personale all'interno dell'apparato giudiziario).

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) riconosce che c'è un problema relativo ai tempi della giustizia: tuttavia difende l'operato del Governo che finalmente - a partire dalle riforme del ministro Orlando, dopo vent'anni di stasi totale - ha operato nel senso del *turn-over* del personale amministrativo; i problemi della giustizia si risolvono entrando nel merito delle proposte sul processo civile, che non sono minimamente pregiudicate da un riferimento, opportunamente fatto in questa sede, nel testo del relatore.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la propria non contrarietà in linea di principio ad una riforma sistematica del codice procedura civile; il suo disappunto è in relazione alla formulazione della proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'opinione espressa dal collega Pellegrini e sollecita una modifica della formulazione proposta del parere dal senatore Mirabelli.

Il RELATORE accoglie il suggerimento e modifica il parere con l'inserimento della parola "anche" in riferimento al processo civile.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, come modificato.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ribadisce che non parteciperà al voto; ricorda che in sede europea si ragiona in termini di principi di celerità ed effettività del processo civile, non in termini di dettagli procedurali; sottolinea poi la gravità della carenza di organico in magistratura e la necessità di distinguere tra rieducazione e misure alternative alla detenzione (perché la prima si affronta più propriamente con il lavoro).

La senatrice PIARULLI (*M5S*) condivide il contenuto del parere, soprattutto in relazione all'attenzione dedicata al problema delle carceri; raccomanda l'accrescimento del personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore e modificato in sede di replica, il cui testo è allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1764

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della 3a Commissione sul disegno di legge n. 1764, all'ordine del giorno della presente seduta, per ottenerne un deferimento omogeneo con il disegno di legge n. 1524 (già assegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite e di analogo contenuto).

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi
(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso
(1863) Julia UNTERBERGER. - Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1863 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1863, di iniziativa della senatrice Unterberger, che modifica l'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità.
Più nel dettaglio l'articolo 1 del presente disegno di legge riscrive il numero 3) del comma secondo dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile. E' opportuno ricordare che l'articolo 709-ter del codice di rito, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, prevede una sanzione a carico del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo

di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge il vigente articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti - aggiunge sempre la relazione - affondano le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale: "di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*."
Per queste ragioni motivi, il disegno di legge si propone di intervenire sul citato articolo del codice di rito, prevedendo "una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo". Nello specifico l'articolo 1 del disegno di legge prevede una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge prevedendo che ciò avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione conviene sulla congiunzione di tale disegno di legge agli altri disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, udita la disponibilità del RELATORE a rimettere il mandato per propiziare una più ampia condivisione che faccia ripartire l'*iter* di tutti i disegni di legge in titolo, invita la maggioranza a fargli pervenire valutazioni e proposte in merito.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si riserva, a nome del suo Gruppo, di fornire le valutazioni richieste, nell'ambito di una scala di priorità che probabilmente non contempla questi disegni di legge al primo posto.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) dichiara a nome del suo Gruppo che la disponibilità offerta dal Relatore è gradita e che propizierà, da parte della maggioranza, la valutazione richiesta dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che prosegua l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno, il PRESIDENTE richiede valutazioni della maggioranza in ordine alla presenza di un relatore che risulti anche primo firmatario di uno dei disegni di legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) preannuncia il ritiro del disegno di legge n. 360 e la sua ripresentazione, in identico testo, con altro primo firmatario. Insiste perciò che la senatrice Cirinnà mantenga la sua funzione di relatrice.

Prende atto il PRESIDENTE.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato fissato il termine, entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizioni per il disegno di legge n. 1709, a giovedì 15 ottobre alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore17,50 .

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivisa l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:
· le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
·
· nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
·
· una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento

giuridico più moderno ed efficiente;

·

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.
È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;
È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;
Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:
· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;
· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;
· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;
· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da

introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta

solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

· la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese.
La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.
Quindi le priorità di intervento normativo sono:

· la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;

· la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;

· la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;

· la riforma della crisi di impresa, introdotta con ilcodicedellacrisidiimpresaedell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019),lacui entratainvigoreèstatatuttaviaposticipataal1°settembre2021acausa dell'emergenza Covid-19;

· la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;

· la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;

· una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivisa l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

· le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";

·

· nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;

·

· una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente;

·

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.
È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;
È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un

mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo

programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

· la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese.
La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

· la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, anche sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
· la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
· la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
· la riforma della crisi di impresa, introdotta con ilcodicedellacrisidiimpresaedell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019),lacui entratainvigoreèstatatuttaviaposticipataal1°settembre2021acausa dell'emergenza Covid-19;
· la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
· la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
· una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

NT
Le Relatrici

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;

b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;

c. al comma 4, le parole: «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;

2. All' articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.».

Art. 3.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il presidente del tribunale si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.

Art. 4.

(*Modifiche alle funzioni e compiti dei giudici onorari di pace*)

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

(Agevolazioni per l'assistenza a familiari disabili)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposi-zioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità».

Art. 6.

(*Modifiche in materia disciplinare*)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
b. la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
c. la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»;

b) il comma *5* è integralmente sostituito dal seguente:

"5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è

già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio".

c) al comma 9, dopo le parole "la dispensa" sono inserite le seguenti ", il richiamo, la sospensione dal servizio", e dopo le parole "di decadenza, dispensa" sono aggiunte le seguenti: ", di richiamo, di sospensione dal servizio";

d) al comma 10, dopo le parole: "la dispensa" sono inserite le seguenti: ", il richiamo, la sospensione dal servizio";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari.".

Art. 7

(*Modalità di corresponsione dell'indennità spettante ai magistrati onorari*)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale ».

Art. 8.

(*Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace*)

1. Il Capo X, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è integralmente soppresso.

Art. 9.

(*Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio*)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo le parole: «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole: «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2.»;
b. al comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età».

Art. 10.

(*Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio*)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'alinea le parole «Fino al 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite di età ai sensi dell'articolo 29»;
2. alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottare tenuto conto delle predette condizioni»;

b) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 11.

(*Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio*)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

b. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili.»;

c. al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;

d. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-*bis*. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti. »;

e. i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 12.

(*Modifiche alle disposizioni transitorie e abrogazioni*)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.» e il terzo periodo è soppresso;

b. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«*12-bis*. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

Art. 13.

(*Abrogazione*)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è abrogato

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;

b. il comma 1-*bis* è integralmente sostituito dal seguente: «1-*bis*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al

comma 1, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 1-*ter* per almeno tre ore»;

c. dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-*ter* superi le otto ore. »;

d. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e. il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al comma 2, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 2-*bis*.1 per almeno tre ore»;

f. dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« *2*-bis.*1* Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le otto ore» ;

g. il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« *2-ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2-*bis* e 2-*bis*.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h. al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti».

Art. 15.
(*Riduzione della dotazione organica*)

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unita`.
2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, nonché, quanto a

euro 3.995.677 a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.